

## **Art. 43**

### ***Gestione***

1. Gli enti locali titolari, possono gestire spazi gioco sia in forma diretta che indiretta. Il servizio può essere istituito su iniziativa di enti pubblici, di privati, dei consorzi industriali o di aziende di produzione singole individuali o consorziate. I soggetti gestori o convenzionati si pongono quali strumenti degli enti gestori titolari dei servizi ai quali competono la vigilanza e il controllo al fine del rispetto delle normative.
2. Le modalità di erogazione del servizio sono stabilite dall'ente titolare.
3. Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al coordinatore della struttura.
4. L'orario di apertura, stabilita da ogni ente gestore è, di norma, compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.30, per 5 giorni alla settimana; le strutture possono offrire il servizio anche durante il fine settimana, in base a specifici bisogni del territorio in cui sono inserite.
5. Le rette sono definite dall'ente titolare.